

# RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FALDONI D’ARCHIVIO PER I SETTORI/SERVIZI COMUNALI.

Cig: ZEB1F57C3A

## FOGLIO CONDIZIONI

### 1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto riguarda la fornitura faldoni d’archivio per ufficio per i settori/servizi comunali.

Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti trovano illustrazione nel presente foglio condizioni e/o nei moduli di presentazione dell’offerta. Il Contratto che regola la fornitura del presente foglio condizioni si intende aperto in quanto non è possibile, per la natura dei beni oggetto dell’appalto stesso, prevedere con esattezza la tipologia e le quantità di merce che si andranno a commissionare durante l’intero periodo.

Le quantità riportate per ogni singolo articolo al fine dell’aggiudicazione, sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base dei consumi degli ultimi anni.

Tali quantità che verranno utilizzate al fine del calcolo del minor prezzo al fine dell’aggiudicazione potranno quindi essere soggette a variazioni +/- secondo le effettive necessità degli uffici.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Ne consegue che l’impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo indicato.

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, **consegna presso la sede comunale di Palazzo Trissino situata all’interno della zona a traffico limitato (il cui accesso è disciplinato da specifiche regolamentazioni comunali alle quali la ditta appaltatrice dovrà attenersi con gli oneri conseguenti a suo totale carico)**.

### 2. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE RICHIESTO

Il faldoni, oggetto della fornitura, devono essere della migliore qualità e possedere le seguenti caratteristiche:

- Faldoni/scatole archivio ad apertura totale, con 3 lati fissi in legno multistrato spessore 0,6/0,9 mm formato 30 x 40,5 cm, dorso h 12 cm; inchiodatura del fondo scatola su legno lati fissi con almeno 15 punti metallici, dorso lato apribile in tutta tela di colore verde con striscia di carta retinata applicata sopra rivestimento in carta retinata; fondo e lati apribili del faldone/scatola in cartone accoppiato da minimo mm 2, tutto/a il/la faldone/scatola dovrà aver il rivestimento in carta retinata a fondo chiaro che dovrà ricoprire i punti metallici e/o i chiodi di unione tra le varie parti del faldone/scatola stessa; - con lacci in cotone di lunghezza compresa tra i 21/23 cm fissati con colla al cartone e al legno e messi sotto carta all’interno; rivestimento interno in carta bianca;
- Faldoni/scatole archivio ad apertura totale con 3 lati fissi in legno multistrato spessore 0,6/0,9 mm formato 24 x 30 cm dorso h 16 cm - inchiodatura del fondo scatola su legno lati fissi con almeno 13 punti metallici, dorso lato apribile in tutta tela di colore verde con striscia di carta retinata applicata sopra rivestimento in carta retinata; fondo e lati apribili del faldone/scatola in cartone accoppiato da minimo mm 2, tutto/a il/la faldone/scatola dovrà aver il rivestimento in carta retinata a fondo chiaro che dovrà ricoprire i punti metallici e/o i chiodi di unione tra le varie parti del faldone/scatola stessa; - con lacci in cotone di lunghezza compresa tra i 21/23 cm fissati con colla al cartone e al legno e messi sotto carta all’interno; rivestimento interno in carta bianca.

Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l’idoneità degli stessi all’uso è obbligatorio presentare, in sede di partecipazione alla gara, almeno un campione del

prodotto offerto le cui misure potranno anche essere diverse da quelle richieste, fermo restando che le misure dovranno essere rispettate in sede di fornitura.

I prodotti-campione inviati non saranno restituiti, in quanto l'Ufficio si riserva il loro completo smontaggio onde verificare la corrispondenza con le caratteristiche tecnico-funzionali richieste

Per la consegna, si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati e dovranno essere costituiti da un unico materiale o da più componenti facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio.

Sui pacchi del materiale fornito dovranno essere indicati le misure ed il formato.

### **3. VALIDITA' DELL'APPALTO**

Il contratto stipulato con l'Ente comunale ha validità di **due anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.

Non è consentito il rinnovo tacito del contratto. Nel corso del contratto non è ammessa la revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

### **4. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le quantità di prodotti che verranno di volta in volta ordinati.

Il Comune di Vicenza non assumerà altri oneri oltre gli importi indicati nei singoli ordinativi di fornitura e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi per l'esecuzione della fornitura faranno carico all'Affidatario.

I prodotti dovranno essere tali da evitare rischi agli utilizzatori e tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali. Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto sino a destinazione, ed il materiale usato dovrà essere conforme al decreto legislativo 152/2006.

La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad

osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

## **5. TERMINI E MODALITÀ DELLA FORNITURA – COLLAUDO**

La consegna degli articoli, che avverrà in maniera frazionata, dovrà essere effettuata, per i quantitativi di volta in volta ordinati, a cura e spese della ditta aggiudicataria.

Gli ordini verranno comunque emessi per singolo importo non inferiore a € 500,00.

Il fornitore si obbliga ad effettuare le consegne **entro venti giorni lavorativi** dal ricevimento del buono d'ordine.

Le consegne devono essere effettuate presso il magazzino dell'ufficio Provveditorato – **Corso Andrea Palladio, 98** – 36100 Vicenza (il magazzino è all'interno della Zona a traffico limitato) o presso altre sedi dislocate nel territorio Comunale che verranno indicate all'atto dell'ordine.

**Tutte le incombenze e gli oneri per l'accesso alla zona a traffico limitato sono a carico della ditta aggiudicataria.**

La consegna deve essere accompagnata da apposita distinta compilata dal fornitore contenente la data di consegna e i riferimenti d'ordine.

L'espletamento delle forniture avverrà in conformità agli ordinativi inviati all'aggiudicatario dal Servizio Provveditorato del Comune di Vicenza.

Sono a carico del fornitore le spese di imballo, trasporto, scarico e relativi rischi, oneri fiscali.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura, durante il trasporto, e sino alla consegna al magazzino dell'Ufficio Provveditorato.

Sono altresì a carico del fornitore le spese conseguenti il ritiro di eventuale materiale difettato in tutto o in parte e la sostituzione dello stesso.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dall'Ufficio Provveditorato.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Qualora, a seguito di verifiche, i prodotti presentassero difetti oppure non risultassero conformi a quelli offerti, la ditta sarà obbligata a sostituirli entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

Nel caso di mancata sostituzione della merce entro il suindicato termine, l'Amministrazione Comunale provvederà in proprio all'acquisto di detto materiale addebitando alla ditta aggiudicataria il relativo onere.

## **6. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE**

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura sarà applicata una penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata nei seguenti casi :

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente foglio condizioni e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

## **7. CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP**

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni

previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

## **8. PAGAMENTI**

1. Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato, Gare e Contratti al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.

4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

## **9. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.5

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **ZEB1F57C3A**

## **10. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

## **11. PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

6. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

## **12 - CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

## **13. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato "Cancelleria 104".

## **14 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.